



FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA

Federazione tra le Associazioni Industriali della Carta,
Stampa, Cartotecnica, Trasformazione e relative Tecnologie

Piazza Castello 28 – 20121 Milano
Tel. +39 02 4981051 (Sede legale)
Tel. +39 02 29003018 (Segreteria organizzativa)
Fax +39 02 4816947
info@federazionecartagrafica.it
www.federazionecartagrafica.it
Codice Fiscale 97500320151

Audizione sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, in materia di rifiuti, imballaggi e di rifiuti di imballaggio – Atto Governo 1

Novembre 2022

In rappresentanza della Federazione Carta e Grafica – quindi del settore che produce, trasforma e ricicla la carta e il cartone – portiamo all'attenzione della Commissione, che ringraziamo per l'opportunità, alcune considerazioni e proposte in relazione allo **Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, in materia di rifiuti, imballaggi e di rifiuti di imballaggio**.

Si tratta di un provvedimento di grande rilevanza che apporta numerose modifiche al decreto legislativo 116/2020 con cui l'Italia – al termine di un lungo e complesso lavoro istruttorio al quale anche il nostro settore ha attivamente collaborato – ha recepito parti rilevanti del Pacchetto Economia Circolare della UE sulla gestione dei rifiuti.

Restiamo in ogni momento a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

* * *

A. Modifiche al Codice dell'ambiente, proposte dal provvedimento in discussione, sulle quali il settore auspica maggiori approfondimenti.

➤ *Art. 1, comma 4, lett. b), dello schema di decreto legislativo.*

La norma modifica l'art. 182-ter TUA (Testo Unico Ambiente – decreto legislativo 152/2006) nella parte in cui questo prevede che insieme ai rifiuti organici vengano raccolti e riciclati i rifiuti anche di imballaggi quando essi “siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi **recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione**, o allo standard europeo EN14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi”.



Soci aggregati





La modifica in questione elimina le parole sopra evidenziate – “recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione” – al fine, come specificato sia nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, di “consentire l’inclusione anche di altri materiali con le medesime caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità, quali carta e legno”.

Il nostro commento:

- **Desideriamo sottolineare il rischio connesso alle pratiche tese al conferimento nell’organico della carta, anch’essa biodegradabile ai sensi della stessa normativa tecnica EN 13432.**
- **Il rischio è di causare una deviazione dei flussi di carta da imballaggio (e delle frazioni merceologiche similari) dall’attuale circuito virtuoso della raccolta e del riciclo di carta e cartone, circuito essenziale per l’economia circolare del Paese e per il comparto cartario nazionale che grazie alle raccolte differenziate interne ha raggiunto oggi un tasso di circolarità di quasi il 60%.**
- **Ogni anno più di 5 milioni di tonnellate di carta vengono riciclate dagli stabilimenti italiani (10 tonnellate al minuto) e nell’imballaggio in carta il riciclo supera ormai l’80%. La carta, materiale “bio” per eccellenza, è dunque il motore di un sistema virtuoso che pone l’Italia in anticipo rispetto agli obiettivi europei di raccolta e riciclo.**
- **Alla luce delle considerazioni espresse e del valore ambientale ed economico della filiera descritta, domandiamo di considerare l’opportunità di richiamare il Governo a una formulazione che nel testo finale del decreto legislativo chiarisca al contrario la non inclusione degli imballaggi di carta e delle frazioni merceologiche similari nella raccolta dei rifiuti organici. Ovviamente, salvo il caso di imballaggi in carta che presentino residui di cibo eccessivi ed incompatibili con il riciclo della carta, che verrebbero conferiti nei rifiuti organici nel rispetto delle indicazioni operative e delle prassi già in uso in Italia.**

➤ *Art. 1, comma 6, lett. b), dello schema di decreto legislativo.*

La norma modifica l’art. 184, comma 3, TUA che reca la classificazione dei rifiuti, in particolare inserendo nella categoria dei “rifiuti speciali” i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, con ciò cancellando quanto oggi previsto appunto alla voce “rifiuti speciali”, ovvero: “i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 (rifiuti urbani, nda)”.

Il nostro commento:

- **La modifica oggetto della nostra attenzione appare in contrasto con la direttiva quadro europea sui rifiuti, in ossequio alla quale il decreto legislativo 116/2020 aveva correttamente – come poi spiegato nella Circolare MITE dell’Aprile 2021 - fatto venire**



meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità e confermato la possibilità per le attività commerciali, artigianali e industriali di affidare al mercato i propri rifiuti urbani.

- **Con la norma in questione, in sostanza, si mettono in pericolo una serie di principi concorrenziali che erano stati correttamente introdotti con il decreto legislativo, ovvero che:**
 - **le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;**
 - **continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse.**
 - **resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico (poiché la normativa prevede l'esclusione della parte variabile).**
- **Alla luce delle motivazioni esposte, chiediamo che la norma di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), dello schema di decreto legislativo venga soppressa.**

➤ *Art. 1, comma 10, dello schema di decreto legislativo.*

La norma integra l'attuale art. 188-bis TUA – con il quale si regola il sistema di tracciabilità dei rifiuti tramite lo strumento introdotto da ultimo del “RENTRI” (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) - con due nuovi commi che stabiliscono rispettivamente:

- **Comma 3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo (ovvero il RENTRI, nda).**
- **Comma 6-bis. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.** Con i decreti di cui ai commi 1 e 2, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica.”



Il nostro commento:

- Riteniamo che a queste modifiche normative – in particolare nelle parti sopra evidenziate in grassetto - si associ il rischio di porre in capo ai Consorzi di filiera di cui all'art. 223 TUA duplicazioni di oneri burocratici non necessari (e di relative spese ad essi connesse).
- I Consorzi di filiera, infatti:
 - già acquisiscono dagli operatori del settore, attraverso propri sistemi gestionali, le informazioni sulla tracciabilità dei flussi di rifiuti gestiti nell'ambito delle convenzioni attuative dell'Accordo Quadro Anci/Conai (estremi del formulario; data della movimentazione del rifiuto; codice CER del rifiuto; destinazione del rifiuto; peso a destino del rifiuto; informazioni relative al produttore/detentore; informazioni relative al destinatario);
 - già trasmettono ogni anno i dati e le informazioni dal CONAI, tramite il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), al Catasto Nazionale dei Rifiuti.
- Non è un caso che il Legislatore abbia esentato i Consorzi:
 - dall'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti oggetto della loro attività e la stessa ratio sottende all'esonero dalla tenuta del Registro cronologico di scarico (art. 212, comma 5, TUA);
 - dalla tenuta del "Registro cronologico di carico e scarico" essendo sufficienti le "analoghe evidenze documentali o gestionali" (art. 190, comma 4, TUA).
- **Alla luce delle motivazioni esposte, chiediamo che si prevedano meccanismi atti a evitare che dall'iscrizione dei Consorzi al RENTRI discendano duplicazioni di oneri, cosa non in linea con gli obiettivi di semplificazione e snellimento delle procedure.**

* * *

B. Modifiche al Codice dell'ambiente, proposte dal provvedimento in discussione, sulle quali il settore è favorevole, con l'auspicio che esse vengano confermate nella versione finale del decreto legislativo.

➤ **Art. 3**

Si interviene sull'art. 205 TUA ("Misure per incrementare la raccolta differenziata") con alcuni nuovi commi tra cui il seguente:

- comma 6 bis. I rifiuti raccolti in modo differenziato non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali che ne possano compromettere le operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di recupero e non sono inceneriti, **ad**



eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179 del decreto legislativo 152/2006.

Il nostro commento:

- Correttamente si ribadisce che i rifiuti raccolti separatamente non possono essere miscelati e, soprattutto, non possono essere inceneriti. Con una giusta e importante eccezione: i rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente (ad esempio gli scarti del riciclo) per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale.

➤ Art. 6, comma 4

Vengono apportate varie modifiche all'art. 220, comma 2, terzo periodo, TUA, stabilendo che *"I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell'Unione sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'allegato E soltanto se i requisiti di cui al presente comma sono soddisfatti e se, in conformità al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, l'esportatore può provare che la spedizione di rifiuti sia conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti al riguardo dalla legislazione europea"*.

Il nostro commento:

- Vengono proposte nuove disposizioni per "controllare" i rifiuti da imballaggio esportati al di fuori dell'Unione Europea ed "accreditarli" come effettivamente recuperati e riciclati.
- Ciò rappresenta un concreto incentivo a favorire l'esportazione dei rifiuti da imballaggio verso Paesi extra-UE che garantiscono un allineamento rispetto alle stringenti normative comunitarie in materia ambientale.